SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

n. 17

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 10 al 16 novembre 1994)

INDICE

BO, LONDEI: sui bronzi dorati a Pergola (Pesaro e Urbino) (4-01397) (risp. FISICHELLA, *ministro per i beni culturali e ambientali*) *Pag.* 439

CUFFÀRO: sulla protesta tenutasi a Montecavo nel comune di Rocca di Papa (Roma) dei rappresentanti di piccole antenne radiofoniche locali (4-00391) (risp. TATARELLA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 439

CUSIMANO: sulla necessità di spostare la linea ferrata Catania-Siracusa nel tratto che corre a ridosso dell'aeroporto Fontanarossa di Catania (4-00300) (risp. FIORI, *ministro dei trasporti e della navigazione*) 441

sul trasferimento alla regione Sicilia dell'esercizio delle attribuzioni degli uffici periferici del Ministero dei trasporti (4-00588) (risp. FIORI, *ministro dei trasporti e della navigazione*) 442

DELFINO: sul diniego di concessioni ad emittenti già operanti nel cuneese (4-00074) (risp. TATARELLA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 448

FLORINO: sulla mancanza nelle farmacie del medicinale denominato Tofranil 25 prodotto dalla casa farmaceutica Ciba Geigy spa di Origgio (Varese) (4-00546) (risp. COSTA, *ministro della sanità*) *Pag.* 449

IMPOSIMATO, CORVINO: sul riconoscimento di livello funzionale invocato da 50 medici di Marcianise (Caserta) (4-01578) (risp. COSTA, *ministro della sanità*) 450

MARTELLI: sul tenore della lettera a firma della signora Nerina Negrello pubblicata sul «Giornale di Bergamo» relativa al caso del bambino americano Nicholas Green (4-01752) (risp. COSTA, *ministro della sanità*) 451

PREIONI: sulla ricezione di programmi in lingua italiana della televisione svizzera del Canton Ticino (4-00202) (risp. TATARELLA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 453

RECCIA: sul divieto ordinato dal sindaco di Bellona (Caserta) di attingere acqua per uso potabile dalle sorgenti in località Triflisco (4-00137) (risp. COSTA, *ministro della sanità*) 454

sul divieto di spostamento degli animali della specie bufalina presenti nelle aziende zootecniche della provincia di Caserta q(4-00858) (risp. COSTA, *ministro della sanità*) 456

SALVATO: sulla composizione della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna (4-00959) (risp. LETTA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) *Pag.* 459

VOZZI ed altri: sul ripristino per uso abitativo del palazzo Settembrini da parte del comune di Nova Siri (Matera) (4-01339) (risp. FISICHELLA, *ministro per i beni culturali e ambientali*) *Pag.* 460

BO, LONDEI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che i bronzi dorati di Pergola (Pesaro e Urbino) sono stati trasferiti temporaneamente in un laboratorio di Firenze;

che i medesimi sono stati definitivamente assegnati dallo Stato alla città di Pergola;

che le popolazioni interessate attendono vivamente il loro ritorno nella sede naturale;

che la struttura museale per la loro definitiva collocazione la stanno approntando il comune di Pergola e la provincia di Pesaro e Urbino, di concerto con gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali,

gli interroganti chiedono di conoscere:

lo stato dei lavori nel laboratorio di Firenze;

la data del ritorno dei bronzi dorati a Pergola.

(4-01397)

(20 settembre 1994)

RISPOSTA. – I bronzi dorati da Cartoceto di Pergola sono stati trasferiti nell'agosto 1993 presso il centro di restauro della soprintendenza archeologica di Firenze che, a seguito di una preliminare ricognizione sul loro stato di conservazione, ha elaborato diverse ipotesi di restauro, con relativa quantificazione dei costi.

L'intervento è stato finanziato dal Ministero con decreto ministeriale del 30 giugno 1994 nell'ambito del programma adottato a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 538; di conseguenza la predetta soprintendenza ha redatto apposita perizia e perfezionato i contratti di appalto. Nel contempo è stato approfondito lo stato di conservazione dei bronzi e messi a punto i più idonei e aggiornati metodi di intervento. Il restauro vero e proprio è iniziato in data 18 ottobre 1994 e si può prevedere che l'ultimazione dei lavori possa avvenire entro sei mesi.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
FISICHELLA

(11 novembre 1994)

CUFFÀRO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Per conoscere i provvedimenti che il Ministro intenda prendere e le risposte che voglia dare per garantire la sopravvivenza delle piccole emittenti radiofoniche escluse per formalità burocratiche e vessate da oneri insopportabili i cui rappresentanti, riuniti in un comitato di lotta, stanno

dando vita ad una accorata azione di protesta a Montecavo nel comune di Rocca di Papa (Roma) e, nello stesso tempo, per sapere quali misure intenda assumere per affrontare il problema più generale – che non riguarda le piccole emittenti – di cautelare la popolazione della zona dagli effetti nocivi determinati dalla concentrazione d'antenne di grandi emittenti radio-televisive su Montecavo stesso.

(4-00391)

(22 giugno 1994)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'agitazione di alcune piccole emittenti radiotelevisive, iniziata già dai primi di maggio del corrente anno, è stata condotta da emittenti escluse dalla concessione perchè prive dei requisiti prescritti dal decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in base alla quale è stata avviata e pressochè conclusa l'istruttoria del rilascio delle concessioni in ambito locale.

Per venire incontro alle esigenze delle imprese radiotelevisive con decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, sono state confermate le deroghe in merito alla presentazione dei bilanci al Garante ed è stata prorogata al 31 dicembre 1994 la data ultima per il rilascio delle concessioni da parte del Ministero delle poste.

Inoltre nell'ambito della sanatoria proposta le emittenti in questione avevano richiesto di potersi adeguare unicamente alle disposizioni del codice civile per quanto riguarda le trasformazioni di carattere societario o di proprietà,

Su tale aspetto il Ministro aveva già provveduto, nella primavera scorsa, ad interpellare il Consiglio di Stato con un apposito quesito al quale il Consiglio stesso ha risposto con parere n. 1295/94, confermando la linea seguita dal Ministero delle poste, ovvero che nessun trasferimento di impianti radiotelevisivi è consentito in favore di un soggetto non autorizzato, *ex* articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, alla prosecuzione provvisoria dell'esercizio degli impianti medesimi.

Nel mese di giugno riprendeva l'agitazione con occupazione dell'area del comune di Rocca di Papa ove sono installate le antenne di moltissime emittenti, anche non coinvolte nell'agitazione stessa.

Il sindaco di Rocca di Papa, prendendo spunto dal fatto che, nelle zone adiacenti al parco antenne erano stati rilevati dall'ISPESL (Istituto superiore previdenza e sicurezza del lavoro) valori di campo elettromagnetico superiori a quelli ammessi dalla vigente legge regionale, emetteva ai primi di giugno un'ordinanza per intimare a tutte le emittenti radiofoniche (76) la riduzione della potenza di emissione dei radiotrasmettitori.

La conseguenza di tale provvedimento comunale – che ha coinvolto imprese radiotelevisive a livello nazionale quali RAI e Telemontecarlo – è stata quella di un sensibile decremento dei livelli di campo nella zona e quindi una riduzione dell'area servita dalle emittenti.

In proposito si fa tuttavia presente che da un'indagine effettuata dal circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Roma è risultato che i livelli di campo misurati nella maggioranza dei siti del centro abitato di Rocca di Papa sono risultati inferiori a quelli ammessi dalla vi-

gente normativa regionale, che sostanzialmente concordano con quelli più generali dello schema di legge in elaborazione presso il Ministero della sanità con il supporto dell'Istituto superiore di sanità.

Pertanto, questo Ministero, ritenendo opportuno riconsiderare gli interventi ordinati intesi a far rispettare i limiti massimi di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici irradiati, ha preso l'iniziativa di richiedere al sindaco del comune di Rocca di Papa la sospensione della citata ordinanza.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
TATARELLA

(9 novembre 1994)

CUSIMANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso che l'allungamento della pista dell'aeroporto Fontanarossa di Catania, subordinato a un intervento tecnico delle Ferrovie dello Stato, consentirebbe di ampliare le funzioni di un'infrastruttura che serve l'economia dell'intera Sicilia orientale e che, per la sua collocazione geografica, già riveste un importante ruolo strategico nell'area del Mediterraneo;

considerato:

che il prolungamento permetterebbe lo scalo, attualmente vietato per ragioni di sicurezza, dei grossi aeromobili impiegati per i voli internazionali sulle rotte tra Medio Oriente ed Africa e altri continenti;

che lo sviluppo dell'aeroporto di Catania faciliterebbe altresì l'impianto di officine di riparazione per aerei che consentirebbe alla nostra stessa compagnia di bandiera di avvalersi nel Sud d'Italia di un servizio già offerto da alcuni paesi meridionali del Mediterraneo;

ritenuto che il mancato prolungamento della pista riduce le caratteristiche tecniche e di sicurezza dello scalo di Fontanarossa, terzo in Italia per volume di traffico,

l'interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio e il Ministro in indirizzo non ritengano di intervenire con la massima urgenza nei confronti delle Ferrovie dello Stato e del loro presidente, Lorenzo Necci, affinchè vengano disposti tutti gli interventi necessari allo spostamento della linea ferrata Catania-Siracusa nel tratto che corre a ridosso dell'aeroporto Fontanarossa di Catania impedendo il prolungamento della pista.

(4-00300)

(31 maggio 1994)

RISPOSTA. – Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

Lo spostamento della linea ferroviaria Catania-Siracusa, necessario per poter realizzare il prolungamento dell'attuale pista dell'aeroporto Fontanarossa di Catania, è un problema che è stato attentamente esaminato da parte delle Ferrovie dello Stato spa.

Dall'esame delle ipotesi progettuali prospettate dal personale tecnico dell'aviazione civile, le Ferrovie dello Stato hanno rilevato che l'allungamento della pista di volo incontrerebbe la linea ferroviaria Catania-Siracusa all'altezza degli impianti ferroviari di Catania Aquicella, per i quali, tra l'altro, esistono anche ipotesi di ampliamento.

Le Ferrovie dello Stato dovrebbero, pertanto, intervenire in corrispondenza della radice dei fasci di binari della stazione di Catania-Bicocca, con conseguente necessità di radicali opere agli impianti di stazione e di tutto l'importantissimo scalo merci.

Le Ferrovie dello Stato sottolineano, in proposito, che l'intervento da attuare per il prolungamento della pista non comporterebbe la realizzazione di una semplice variante, ma implicherebbe la dismissione degli impianti ferroviari esistenti e la conseguente necessità di reperimento di aree alternative per la loro riallocazione e ampliamento.

In considerazione di quanto sopra esposto ne consegue che i costi connessi con un'operazione di questo tipo risulterebbero estremamente elevati, dell'ordine delle centinaia di miliardi, e, pertanto, le Ferrovie dello Stato non ritengono economicamente proponibile l'ipotesi di spostamento della linea ferroviaria.

Tuttavia, proprio per l'estrema importanza che l'aeroporto di Catania-Fontanarossa riveste nel sistema aeroportuale europeo, questa amministrazione ha individuato due rilevanti interventi atti ad accogliere gli incrementi di traffico previsti alla soglia temporale dell'anno 2000: la nuova pista (e non quindi il prolungamento di quella esistente come indicato dall'onorevole interrogante) e la nuova aerostazione passeggeri.

Sono state pertanto avviate le procedure relative alla loro realizzazione, ma a tutt'oggi non si è potuto dare ad esse compimento per difficoltà subentrate nel corso della procedura e per mancanza delle necessarie risorse finanziarie.

La realizzazione della nuova aerostazione passeggeri rimane comunque l'intervento di più pressante urgenza perchè condiziona in modo rilevante lo sviluppo del traffico aeroportuale.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
FIORI

(9 novembre 1994)

CUSIMANO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che secondo l'enunciato del decreto del Presidente della Repubblica n. 485 del 1981, riguardante norme di attuazione dello statuto siciliano in materia di comunicazioni e trasporti, sono state trasferite alla regione Sicilia la direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Palermo, nonchè la sezione di Catania e gli appositi uffici da esse dipendenti (i quali non possono identificarsi in uffici provinciali con autonomia gestionale ed amministrativa, in quanto la struttura organizzativa della direzione compartimentale esclude l'esistenza di tali uffici ed all'atto dell'emissione del decreto del Presidente della Repubblica n. 5 del 1972 la direzione compartimentale della Sicilia

non è stata soppressa come nelle altre regioni, dove furono istituite le direzioni provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) per le attribuzioni delle competenze relative a trasporti e comunicazioni di esclusivo interesse regionale;

che da detto decreto del Presidente della Repubblica n. 485 del 1981 si evince chiaramente che tali uffici (articolo 2) sono stati univocamente determinati in quelli che svolgevano attribuzioni di competenza regionale, come peraltro emergente dal puntuale chiarimento espresso nell'articolo 4 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 485 del 1981, per cui le rimanenti attribuzioni in materia di comunicazioni e trasporti di interesse nazionale ed internazionale, nonchè di motorizzazione civile (patenti, immatricolazioni di veicoli, collaudi, revisioni, eccetera), erano rimaste di esclusiva competenza statale, in aderenza all'articolo 17 dello statuto regionale ed all'articolo 117 della Costituzione;

che le problematiche emerse sono derivate da una non adeguata ponderazione interpretativa delle leggi, che ha comportato indiscriminatamente il passaggio nei ruoli regionali di tutto il personale della direzione compartimentale e non solo di quello in organico agli uffici che svolgevano competenze decentrate, come è avvenuto nel restante territorio nazionale, e quindi gli uffici sottratti al decentramento e rimasti statali si sono venuti a trovare senza personale;

che la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è stata pertanto posta nella necessità di avvalersi del personale divenuto regionale, essendo ricorrente l'esigenza di non determinare soluzioni di continuità nella erogazione di pubblici servizi, ovviamente per superare un particolare momento contingente, ma non in via definitiva, non potendo abdicare agli interessi pubblici di cui è titolare e quindi rinunciare alla riorganizzazione delle proprie strutture periferiche;

che l'attuazione pratica di detto decreto del Presidente della Repubblica n. 485 del 1981, non in aderenza alla validità delle leggi, ha di fatto comportato la gestione di tutte le competenze statali da parte della regione Sicilia, senza che peraltro vi sia stata una delega formale dello Stato alla regione stessa;

che non è stata mai emessa alcuna forma di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 485 del 1981 nè da parte dello Stato nè da parte della regione Sicilia che contribuisse a chiarire le varie problematiche sorte a seguito di quanto sopra esposto;

che la gestione delle competenze statali da parte della regione Sicilia avviene come se vi fosse una delega e non sotto forma di «avvalimento» (termine questo che in ogni caso avrebbe bisogno di una chiarificazione operativa specifica);

che è stata disattesa anche la sentenza n. 39 del 1992 della Corte costituzionale che, oltre a dirimere la controversia Stato – regione Sicilia insorta sull'albo degli autotrasportatori, ha nuovamente sottolineato l'esclusiva competenza dello Stato nelle materie non trasferite, in quanto l'attività dell'albo, investente il settore dell'autotrasporto su strada, è direttamente correlata all'articolo 88 del codice della strada e la stessa Corte costituzionale fa riferimento in modo non equivoco alle attribuzioni spettanti alla regione Sicilia, in aderenza

all'articolo 17 dello statuto regionale ed all'articolo 117 della Costituzione;

che tutto ciò comporta delle discrasie di natura operativa, nonchè di legittimità degli atti d'ufficio emessi dal personale regionale per conto dello Stato, e di natura economica sia per lo Stato che per la regione Sicilia, in quanto gravati da oneri finanziari, assunti peraltro *motu proprio* in una comune gestione degli apparati degli uffici della Sicilia del tutto ambigua ed anomala;

che la gestione del personale della regione Sicilia impedisce al personale statale di altri uffici del territorio nazionale di trasferirsi presso gli uffici periferici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in Sicilia;

che le richieste legittime di tale personale vengono artatamente eluse dalla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, non si sa bene per quali interessi, anche sotto le sollecitazioni ufficiali delle organizzazioni sindacali di categoria;

che la commissione per la definizione dei rapporti Stato- regione Sicilia non è deputata a dirimere la situazione in atto esistente, in quanto, a parte la ricerca di un'idonea soluzione per definire la situazione economica venutasi a determinare nei rapporti Stato-regione Sicilia, ha avuto specificatamente l'incarico di svolgere un'azione propositiva esclusivamente in materia di trasporti residuati alle competenze statali, e cioè autolinee di interesse nazionale ed internazionale, e quindi non sulle funzioni operative in tema di motorizzazione civile e di codice della strada;

che l'attuale ambigua situazione non ha consentito l'utilizzazione della stazione di controllo, allestita da oltre tre anni a Catania, per lo svolgimento delle prove di revisione tecnica sugli autoveicoli (le apparecchiature si avviano già all'inevitabile consistente logorio derivante dal mancato uso), con indubbia notevole incidenza sulla sicurezza della circolazione,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire urgentemente in merito alle questioni sopra esposte, facendo piena luce su tutta la situazione in atto esistente e in merito alla quale si sono verificati anche interventi di altri Ministeri, i quali hanno sollecitato la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione a gestire direttamente le funzioni di esclusiva competenza statale, al fine di garantire il pieno rispetto delle leggi dello Stato e del dettato costituzionale – la Repubblica italiana, infatti, è una ed indivisibile – nell'ambito delle prerogative dell'autonomia della regione Sicilia, volgendo anche l'attenzione su individuande responsabilità da cui l'attuale anomala situazione abbia potuto trarre origine e che ha comportato e comporta, oltre a danni finanziari, anche uno scadimento dei servizi operativi resi all'utenza.

(4-00588)

(22 giugno 1994)

RISPOSTA. – Come noto, il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, recante norme di attuazione dello statuto della regione Sicilia, ha previsto, all'articolo 1, il trasferimento alla medesima

regione di «tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie concernenti le comunicazioni ed i trasporti regionali di qualsiasi genere, ai sensi dell'articolo 20 ed in relazione all'articolo 17, lettera *a)*, dello statuto».

Per l'esercizio di tali attribuzioni, poi, l'articolo 2, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 485 del 1981 ha disposto il passaggio alle dipendenze della regione, con integrazione nell'organizzazione amministrativa di quest'ultima degli uffici periferici del Ministero dei trasporti allora operanti in Sicilia e cioè la direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, compresa la sezione di Catania (con esclusione dei centri prova veicoli a motore) e gli uffici provinciali dipendenti da tale direzione.

Lo stesso articolo 2, comma 2, però, ha statuito che «per l'esercizio delle attribuzioni degli uffici suelencati non trasferite alla regione siciliana a norma del presente decreto, lo Stato continua ad avvalersi degli uffici medesimi».

Pertanto, il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 485 del 1981 ha distinto tra attribuzioni proprie della regione in quanto ad essa trasferite, specificate dettagliatamente all'articolo 4 di tale decreto, e rimanenti attribuzioni statali non trasferite alla regione ma dalla stessa esercitate per affidamento o «avvalimento» da parte dello Stato.

In tal senso si sono espressi sia il Consiglio di Stato, sezione II, con parere n. 1561 del 9 luglio 1986, sia il consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia, con parere n. 457/87 del 20 gennaio 1988.

In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che per l'esercizio delle funzioni in materia di rilascio delle patenti, di revisione dei veicoli e di controllo sugli impianti (funzioni queste non trasferite alla regione), «lo Stato dovrà avvalersi degli uffici trasferiti, non essendo consentita, in mancanza di una previsione normativa, la realizzazione di nuovi organi periferici».

In effetti, lo Stato, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 485 del 1981, ha inteso attuare in Sicilia un decentramento delle funzioni istituzionali della motorizzazione civile e trasporti in concessione in una forma molto più intensa di quella adottata con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, per le regioni a statuto ordinario, affidando, come detto, alla regione Sicilia anche funzioni statali, oltre a disporre il trasferimento delle competenze in materia di trasporti regionali. Di conseguenza, è stata prevista la trasformazione degli uffici statali della motorizzazione civile e trasporti in concessione in uffici regionali, con il transito del relativo personale, provvisoriamente comandato e, poi, definitivamente inquadrato nei ruoli regionali.

L'unica eccezione è stata quella dei centri prova autoveicoli di Palermo e Catania rimasti, invece, statali.

In proposito, si evidenzia che l'impedimento, lamentato dall'onorevole interrogante, per il personale statale di altri uffici del territorio nazionale di trasferirsi presso gli uffici periferici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Sicilia nasce dal fatto che tali uffici, come precisato, sono solo due e che i relativi organici risultano già abbondantemente coperti.

In ogni caso, l'assoluta carenza di norme attuative del decreto del Presidente della Repubblica n. 485 del 1981 ha determinato prassi comportamentali nei rapporti Stato-regioni spesso contraddittorie anche per l'incertezza di competenze circa il potere-dovere dello Stato di intervenire in materia. Se, infatti, è vero, come sostenuto dal Consiglio di Stato nel citato parere, che lo Stato può emettere disposizioni e direttive per l'esercizio delle funzioni di sua competenza, mentre deve concordare con l'amministrazione regionale le scelte suscettibili di incidere sullo svolgimento delle funzioni trasferite a quest'ultima (utilizzazione del personale, turni, precedenza nell'espletamento delle pratiche, eccetera), è anche vero, però, che, essendo rimasti irrisolti una serie di problemi applicativi, tra cui in particolare quello dei rapporti economici Stato-regione, la situazione di fatto è divenuta sempre più complessa, con notevoli e reciproci intralci che hanno ostacolato un'ordinata azione amministrativa.

Circa la controversia sorta nei rapporti Stato-regione in ordine alla pertinenza statale o regionale dei contributi versati dagli autotrasportatori per l'iscrizione all'albo, la Corte costituzionale che si è pronunciata sulla vertenza con sentenza n. 39 del 5 febbraio 1992, nel ritenere di pertinenza dell'erario statale tali introiti, ha affermato l'unicità della funzione svolta dall'albo degli autotrasportatori su tutto il territorio nazionale e la competenza generalizzata dello Stato anche in Sicilia nelle funzioni concernenti l'albo (sua tenuta, riscossione del contributo d'iscrizione, determinazione della misura di tale contributo e delle modalità del suo versamento). Da ciò non può, tuttavia, evincersi che le competenze relative all'albo debbano essere espletate da funzionari statali.

Quanto alla commissione paritetica Stato-regione, istituita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione *pro tempore* del 6 agosto 1993 e affidata alla guida di un presidente di TAR, si fa presente che nel decreto istitutivo di tale commissione, oltre alla definizione dei rapporti economici Stato-regione sia per la situazione pregressa che per quella futura, è previsto esplicitamente che tra i compiti della medesima commissione rientra «l'individuazione delle più idonee soluzioni operative per l'espletamento in Sicilia delle funzioni in materia di trasporti residuate alla competenza dello Stato, in relazione alle pronunzie giurisdizionali (pareri e decisioni) intervenute attraverso questi anni sul decentramento stabilito dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 485 del 1981, con eventuali indicazioni propositive per la definizione di ulteriori strumenti normativi necessari».

Al riguardo, è opportuno tener presente che tra le materie residuate alla competenza dello Stato rientrano non solo le autolinee d'interesse nazionale e internazionale ma anche le funzioni concernenti la motorizzazione civile e quelle derivanti dal codice della strada, ragione per cui l'incarico della commissione suindicata di svolgere un'azione propositiva per la risoluzione dei citati problemi applicativi coinvolge anche tale settore.

In ordine, poi, alla mancata utilizzazione della stazione di controllo di Catania, la direzione generale della motorizzazione civile, con contratto rep. n. 1657 del 15 gennaio 1987, ha affidato alla società Italedil, gruppo IRI-Italstat, i lavori di costruzione dell'impianto della motorizza-

zione civile e trasporti in concessione di Catania. Detto impianto, completato in data 12 novembre 1992 e consegnato dalla società Italedil alla stessa direzione generale, è costituito da un centro prova autoveicoli con annessi capannoni, dove vengano effettuate le operazioni di omologazione dei veicoli e dispositivi, e da un capannone operativo per l'effettuazione delle revisioni del parco veicoli circolanti così come previsto dal codice della strada.

L'area di sedime su cui sorgono le strutture sopra menzionate è posta in località Pantano d'Arci, zona ASI (area di sviluppo industriale) del piano regolatore generale ed è raggiungibile tramite un'asse di collegamento che s'innesta sulla strada statale n. 14.

Il centro prova autoveicoli è operante ed ivi vengono eseguite le operazioni di omologazione direttamente da impiegati statali della motorizzazione civile. La stazione di controllo autoveicoli non è invece ancora operativa, in quanto il tipo di attività che verrà condotta nella stessa comporterà un accrescimento notevole del flusso veicolare che andrà ad incidere direttamente sulla strada statale n. 114, per cui l'ANAS che gestisce tale arteria subordina l'autorizzazione all'accesso su tale strada alla regolarizzazione del nodo viario tramite opportune e idonee opere stradali.

In considerazione delle problematiche di ordine tecnico ed economico che comporta la realizzazione di uno svincolo così come prospettato dall'ANAS, si è provveduto a studiare una soluzione alternativa che prevede l'accesso e l'uscita degli autoveicoli sulla strada provinciale che corre in prossimità dell'area in esame. Al riguardo l'amministrazione provinciale ha già espresso parere favorevole per cui si sta provvedendo ad esperire una gara per la realizzazione delle opere necessarie.

In relazione, infine, al quesito posto dall'onorevole interrogante, appare doveroso attendere i risultati del lavoro della menzionata commissione paritetica, il cui funzionamento è stato prorogato fino al 31 dicembre di quest'anno con decreto ministeriale n. 224 del 1° aprile 1994, al fine di adottare, poi, le misure necessarie per la definizione istituzionale dei rapporti Stato-regione e per la regolamentazione dei rapporti economici e finanziari sia pregressi che futuri.

Inoltre, allo stato attuale, vigendo il decreto del Presidente della Repubblica n. 485 del 1981, che è norma di rango costituzionale e come tale prevale sulla legge ordinaria anche se successiva e tenuto, peraltro, conto dell'interpretazione datane dal Consiglio di Stato e dal consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia, il Ministero dei trasporti e della navigazione non può gestire direttamente le funzioni residuate alla competenza statale in materia di trasporti ma, come già precisato, deve «avvalersi» per l'espletamento delle medesime funzioni degli uffici regionali.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
FIORI

(9 novembre 1994)

DELFINO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che a seguito dell'applicazione della legge 6 agosto 1990, n. 223 («legge Mammì»), sono state negate alcune concessioni ad emittenti già operanti nel cuneese;

che tale diniego ha sollevato significative proteste, documentate anche dalla raccolta di oltre 4500 firme a sostegno delle emittenti private «Piemonte Sound», «Radio Stereo 5» e «Onde Azzurre» del cuneese;

che sono state evidenziate richieste di chiarimenti in ordine alle modalità ed ai criteri seguiti per valutare le domande di concessione;

che la mancata autorizzazione alle predette emittenti ha comportato un grave danno economico agli operatori nonchè forti contestazioni considerato che le stesse emittenti sviluppavano una significativa presenza nel settore della informazione locale con alti indici di ascolto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno disporre una immediata verifica delle istanze relative alle sopra citate emittenti al fine di accertare la fondatezza dei reclami presentati e di fornire ulteriori puntuali chiarimenti sulle procedure che hanno determinato l'esito negativo delle stesse, nonchè la possibilità di un eventuale riesame.

(4-00074)

(12 maggio 1994)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno precisare che la materia concernente la radiodiffusione privata è attualmente disciplinata dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, dal relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 225, dal decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, nonchè dal decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito dalla legge 27 gennaio 1993, n. 422.

In base alla citata normativa questo Ministero rilascia le concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva, in presenza di particolari requisiti, ai soggetti autorizzati dall'articolo 32 della legge n. 223 del 1990 a proseguire nell'esercizio degli impianti di radiodiffusione.

Ai sensi del predetto articolo 32 sono da considerare soggetti autorizzati coloro che esercivano impianti della specie già alla data di entrata in vigore della legge n. 223 del 1990 e che avevano presentato domanda di concessione, corredata dalle relative schede tecniche degli impianti medesimi, secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa di cui trattasi e cioè entro e non oltre il 23 ottobre 1990.

Quanto ai motivi che hanno portato alla reiezione delle domande di concessione delle emittenti «Piemonte Sound», «Radio Stereo 5» e «Onde azzurre», si significa che, relativamente all'emittente «Radio Piemonte Sound», la domanda di concessione è stata presentata dalla società di fatto Derenale e Salza, mentre dalla documentazione inoltrata entro il 30 novembre 1993, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 422 del 1993, titolare della citata emittente risulta essere la società Radio Piemonte Sound srl, soggetto non autorizzato.

Invero, dalla suddetta documentazione non risulta trattarsi di una trasformazione societaria da società di fatto in una delle società indicate dall'articolo 16, comma 9, della legge n. 223 del 1990 (norma richiamata dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 482 del 1992) ma di una cessione del ramo d'azienda dell'emittente in parola, dalla citata società di fatto alla nuova società Radio Piemonte Sound srl costituitasi il 16 ottobre 1992.

A tale riguardo si ritiene opportuno sottolineare che i trasferimenti di impianti di radiodiffusione sono consentiti solo tra soggetti autorizzati ai sensi del citato articolo 32 della legge n. 223 del 1990, ossia già «presenti» sul mercato alla data del 23 ottobre 1990; tale interpretazione è stata condivisa dal Consiglio di Stato con il parere n. 1295/94.

Per quanto concerne l'emittente «Radio Stereo 5», alla data del 23 ottobre 1990 titolare della stessa era la società Radio Jolly Cuneo, società di fatto di Pellegrino F. e Bovetti G.

Dalla documentazione inoltrata a questo Ministero non risulta che la suddetta società di fatto si sia trasformata entro il 19 dicembre 1992 in uno dei tipi di società contemplati dal menzionato articolo 16, comma 9, della legge n. 223 del 1990.

Si fa inoltre presente che alla data del 30 dicembre 1993 titolare della citata emittente «Radio Stereo 5» è risultato non la società di fatto Radio Jolly Cuneo di Pellegrino F. e Bovetti G., bensì Bovetti Gianluigi, il quale non è soggetto autorizzato ai sensi della predetta normativa.

Per quanto riguarda, infine, l'emittente «Onde azzurre», si significa che agli atti di questo Ministero non risulta sia stata prodotta la documentazione prevista dalla normativa vigente entro la data stabilita del 30 novembre 1993, comprovante la sussistenza dei requisiti essenziali per il rilascio della concessione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
TATARELLA

(9 novembre 1994)

FLORINO. – *Al Ministro della sanità.* – Per conoscere quali urgenti iniziative intenda assumere per favorire il reperimento in farmacia del medicinale denominato Tofranil 25 (imipramina cloridrato) prodotto dalla casa farmaceutica Ciba Geigy spa di Origgio (Varese).

Infatti il medicinale risulta introvabile da molti giorni in una qualsiasi farmacia del territorio nazionale e napoletano in particolare.

Il predetto medicinale risulta indispensabile alla terapia di tanti malati di ansia e depressione per cui gli stessi non riescono a curarsi costantemente anche perchè il tipo mite da 10 milligrammi disponibile sul mercato non risulta efficace per determinati pazienti che terapeuticamente ne devono assumere 150-200 milligrammi/*die*.

Inoltre l'interrogante chiede di conoscere se la mancanza del prodotto farmaceutico non sia attribuibile ad una prassi già sperimentata e accertata vergognosamente dalle recenti indagini giudiziarie, e cioè che potrebbe essere imminente un aumento del prezzo dello stesso per cui la casa produttrice lo farebbe mancare proditoriamente sul mercato infi-

schiandosene del pregiudizio che ne deriverebbe alla salute di molti cittadini che si curano con tale specialità farmaceutica peraltro non prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale, la cui confezione contiene 50 confetti e costa al pubblico, previa obbligatoria prescrizione medica, lire 4.490.

(4-00546)

(22 giugno 1994)

RISPOSTA. – La specialità medicinale «Tofranil», prodotta dalla casa farmaceutica Ciba Geigy, risulta autorizzata nelle confezioni da 25 milligrammi = 50 confetti e da 10 milligrammi = 60 confetti.

La rarefazione nelle farmacie delle confezioni del prodotto nel dosaggio da 25 milligrammi – per quanto noto al competente servizio farmaceutico di questo Ministero – dovrebbe essersi verificata soltanto per un breve periodo, nel mese di luglio 1994, a causa del trasferimento dell'officina farmaceutica di produzione.

Peraltro, secondo le assicurazioni al riguardo fornite dall'impresa produttrice a questo Ministero, l'approvvigionamento del prodotto nei confronti dei normali cicli distributivi dovrebbe essersi, ormai, da tempo normalizzato.

Il Ministro della sanità
COSTA

(12 novembre 1994)

IMPOSIMATO, CORVINO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che nel 1994 cinquanta medici di Marcianise (Caserta) chiedevano al commissario straordinario della USL n. 17 di Marcianise un atto deliberativo della regione Campania diretto al riconoscimento al personale del livello funzionale degli stessi medici al 31 dicembre 1993;

che, in particolare, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, in molte regioni d'Italia tale diritto era riconosciuto a partire dal 1° gennaio 1994;

che il decreto legislativo n. 502 del 1992 ha trovato giusta e tempestiva applicazione in altre regioni d'Italia e non può essere derogato da una semplice circolare;

che la lettera del presidente della regione Campania, protocollo n. 2387, mentre riconosce la vigenza del decreto legislativo n. 29 del 1993 e del decreto legislativo n. 502 del 1992, ne subordina l'applicazione alla creazione delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nell'ambito del processo di riordino del servizio sanitario regionale, all'atto della formulazione delle relative piante organiche;

che tale decisione appare non conforme alla legge, dovendo tenersi conto solo della esistenza delle condizioni previste dalla legge,

gli interroganti chiedono di sapere se e quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per indurre la regione Campania ad applicare ai medici di Marcianise il decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502, e la legge 23 ottobre 1992, n. 421, con un riconoscimento immediato del livello funzionale dei medici di Marcianise a partire dal 1° gennaio 1994.

(4-01578)

(30 settembre 1994)

RISPOSTA. – Il testo dell'atto parlamentare cui si risponde non consente di desumere quale sia il «livello funzionale» del quale invocano il riconoscimento i medici di Marcianise (Caserta) in essa citati.

Parrebbe, tuttavia, logico ritenere che possa trattarsi dell'inquadramento giuridico del personale appartenente al nono livello del ruolo sanitario nel primo livello dirigenziale e, precisamente, nella fascia *b)* di tale livello, con il mantenimento del trattamento economico in godimento, in applicazione dell'articolo 18, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sul riordino della disciplina in materia sanitaria.

Questo Ministero non dispone tuttora degli elementi di valutazione di diretta competenza, in proposito, della regione Campania, interpellata attraverso quel Commissariato del Governo.

Non può evitarsi di rilevare, tuttavia, che la disposizione succitata, pur non fissando termini entro cui procedere a tale inquadramento, ha comunque previsto che esso venga effettuato «in sede di prima applicazione del presente decreto».

Quindi, se non appare certo giustificato il ritardo della regione Campania, tantomeno appare condivisibile la giustificazione da essa addotta, collegata alla creazione delle nuove unità sanitarie e delle aziende ospedaliere del proprio territorio.

Non può ignorarsi, d'altra parte, che nell'attuale riparto istituzionale delle attribuzioni in materia sanitaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, e ancor più dopo l'emanazione di detto decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, esula dalle potestà amministrative di questo Ministero l'adozione – auspicata nell'interrogazione – «di misure urgenti per indurre la regione Campania» ad applicare ai medici di Marcianise l'inquadramento in esame.

Il Ministro della sanità
COSTA

(12 novembre 1994)

MARTELLI. – *Ai Ministri della sanità, di grazia e giustizia e delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso che il giorno 7 ottobre 1994 il quotidiano «Il Giornale di Bergamo» pubblicava tra le lettere un intervento della signora Nerina Negrello che, in maniera assolutamente incompetente e terroristica, si permetteva di considerare un «omicidio premeditato» l'intervento di espianto degli organi del povero bambino americano Nicholas Green;

considerato che non è possibile permettere a chiunque di fare affermazioni oltremodo gravi, che lette da profani fanno apparire la classe medica come un'associazione a delinquere;

constatato:

che la signora Negrello usa frequentemente questo tono terroristico quando parla del problema dei trapianti, ma stavolta ha superato ogni limite accusando direttamente i sanitari di aver voluto volontariamente evitare ogni trattamento chirurgico, uccidendo quindi il piccolo paziente, per poter espiantare gli organi;

che dopo tale inverosimile calunnia si configura la possibilità da parte degli interessati di adire le vie legali contro la signora Negrello,

si chiede di sapere:

che cosa i Ministri in indirizzo pensino dell'articolo seguente: «La morte di Nicholas. - Nicholas è stato colpito alla testa dai banditi. Trentasei ore dopo - alle 11,30 - di sabato, Nicholas è dichiarato "morto cerebrale". Sabato notte - il 30 ottobre - Nicholas è ucciso con l'espianto. La stampa riferisce: "Non hanno potuto tentare un intervento chirurgico per la rimozione del proiettile". Perchè non hanno tentato? Perchè temevano che gli si fermasse il cuore e di non potere più prelevare gli organi. Noi affermiamo che Nicholas non è stato curato, non ha avuto una diagnosi, non ha avuto un trattamento adeguato.

Se i medici avessero detto la verità ai genitori di Nicholas, i genitori non avrebbero mai donato quel cucciolo per farlo a pezzi. Quale verità? Che la Harvard University (Boston) nel documento "Rethinking brain death" ("Critical Care Medicine '92") afferma che non esistono mezzi strumentali atti a dimostrare la "cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo" rendendo l'articolo 1 della legge italiana (legge n. 578 del 1993) e il "decreto Costa" del 22 agosto 1994 privo di fondamento scientifico.

Nicholas Green è stato ucciso con l'espianto. Il professor Reginald Green, padre di Nicholas, riceverà il documento della Harvard School e potrà prendere coscienza che suo figlio l'hanno ferito i banditi ma ucciso i medici-chirurghi dell'apparato trapiantistico.

Nerina Negrello
Lega nazionale contro
la predazione di organi»;

quale sia il giudizio del Ministro delle poste sul fatto che la stampa pubblichi lettere di tale tenore sottoponendo la popolazione, volente o nolente, ad informazioni deviate e devianti che espongono temi di grandissimo interesse per tutti ad interpretazioni il più delle volte errate, proprio perchè così delicati e di difficilissima spiegazione;

se il Ministro della sanità non intenda intervenire sia per definire una volta per tutte il problema dei trapianti, sia per rispondere in maniera idonea alla signora Nerina Negrello della Lega nazionale contro la predazione di organi.

(4-01752)

(13 ottobre 1994)

RISPOSTA. - In merito all'atto parlamentare summenzionato, questo Ministero, per il profilo tecnico-sanitario di propria attribuzione e secondo l'auspicio espresso nella stessa interrogazione, ritiene doveroso precisare, per il necessario rispetto dell'obiettivo concretizzarsi degli atti normativi, che sia la legge n. 578 del 1993 sia il relativo regolamento di

attuazione (decreto ministeriale 22 agosto 1994, n. 582, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1994), in materia di «norme per l'accertamento e la certificazione di morte» ai fini dei trapianti d'organo, sono stati redatti da questo Ministero conformemente al parere – considerato «vincolante» – del Consiglio superiore di sanità, sentite le «società medico-scientifiche».

In tal senso, il massimo organo consultivo in materia sanitaria ha preso in esame e valutato in modo approfondito tutte le acquisizioni scientifiche più recenti e la documentazione internazionale in materia disponibile.

Tutto questo vale di per sè a rendere quantomeno sorprendente e, comunque, destituite di qualsiasi fondamento obiettivo le dichiarazioni rese al «Giornale di Bergamo» dalla signora Nerina Negrello (Lega nazionale contro la predazione di organi) e richiamate nell'interrogazione.

Il Ministro della sanità
COSTA

(12 novembre 1994)

PREIONI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Considerato:

che fino a non molto tempo fa in molte località prossime al confine elvetico era possibile ricevere i programmi in lingua italiana della televisione svizzera del Canton Ticino, grazie a ripetitori posti anche in territorio italiano;

che, soprattutto nel Verbano-Cusio-Ossola (Novara), migliaia di lavoratori frontalieri, che cioè abitano in Italia e lavorano in Svizzera, sono interessati alla prosecuzione delle trasmissioni, ora non più consentite dalla vigente normativa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno riesaminare l'atteggiamento assunto nei confronti di tali utenti e se si debbano prendere in considerazione anche situazioni particolari locali che, seppur non configurano l'esistenza di diritti soggettivi od interessi legittimi, sono tuttavia meritevoli di tutela semplicemente per la loro notevole diffusione;

in particolare, se sia possibile un riesame del decreto ministeriale 18 febbraio 1994, concernente il diniego alla concessione per la diffusione di programmi della TV della Svizzera italiana nei confronti della comunità montana della valle Canobina.

(4-00202)

(18 maggio 1994)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, recante «provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva», ha disposto il rilascio, da parte del Ministro delle poste e delle telecomunica-

zioni, di concessioni provvisorie per la radiodiffusione televisiva in ambito locale fino alla entrata in vigore della nuova disciplina in materia e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, ai soggetti autorizzati dall'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, a proseguire nell'esercizio dei relativi impianti, purchè in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16, commi 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della citata legge n. 223 del 1990.

La predetta legge n. 422 del 1993 ha altresì subordinato il rilascio delle concessioni di cui sopra alla presenza di alcuni requisiti essenziali quali l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro subordinato per almeno tre dipendenti; l'intero versamento entro il 30 novembre 1993, del capitale sociale nella misura minima prevista dall'articolo 16, comma 8, lettera *c)*, della legge n. 223 del 1990; il versamento, entro il 30 novembre 1993, della cauzione prevista dall'articolo 16, comma 8, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 223 del 1990; l'istituzione, sempre a decorrere dal 30 novembre 1993, di almeno un telegiornale.

La comunità montana Valle Cannobina, titolare dell'emittente «ripetitore svizzera italiana», che all'atto della presentazione della domanda di concessione rivestiva la figura giuridica di ente pubblico, non ha provveduto nei termini di legge a trasformarsi in uno dei tipi di società contemplati dall'articolo 16, comma 8, della legge n. 223 del 1990 nè a produrre la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge n. 422 del 1993 e, pertanto, il relativo procedimento istruttorio si è concluso con l'emanzione del decreto ministeriale del 18 febbraio 1994 di reiezione della domanda di concessione.

Si precisa, infine, che, avverso tale provvedimento, l'emittente in questione, in data 6 maggio 1994, ha proposto ricorso al TAR del Piemonte con istanza incidentale di sospensione dell'atto impugnato; tale istanza è stata respinta dall'organo giurisdizionale adito con ordinanza n. 886 del 6 luglio 1994.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
TATARELLA

(9 novembre 1994)

RECCIA. – *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* – Premesso:

che il sindaco di Bellona (Caserta) con ordinanza n. 35 del 6 aprile 1994 ha vietato l'attingimento di acqua per uso potabile dalle sorgenti in località Triflisco in quanto dall'analisi dei campioni prelevati si evince un giudizio «microbiologicamente non favorevole»;

che l'intera economia di questa zona è basata proprio su un indotto turistico (con più di un milione e mezzo di utenti all'anno) derivante dalla tradizione e dalla notorietà di queste sorgenti che sono state chiuse per evidenti motivi di salute;

che, salvaguardata la salute dei visitatori con simile provvedimento di urgenza, vi è la necessità di conoscere le cause che hanno determinato questo disastro ecologico con evidenti ripercussioni negative sull'economia locale,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti siano stati adottati o si intenda adottare per individuare le cause dell'inquinamento onde poter provvedere con immediatezza al ripristino della primitiva purezza dell'acqua di queste sorgenti.

(4-00137)

(12 maggio 1994)

RISPOSTA. – Come riportato nell'atto parlamentare indicato in oggetto, l'inquinamento di tipo batteriologico riscontrano a più riprese nelle sorgenti che alimentano le rinomate «fontanine» di Triflisco, località di interesse turistico sita nel territorio amministrativo del comune di Bellona (Caserta), ha costretto il sindaco ad emanare in data 6 aprile 1994 l'ordinanza n. 35, con cui è stato posto il divieto di attingere acqua per uso potabile dalle sorgenti di Triflisco.

La grave decisione, che potrebbe determinare negative ripercussioni sulla economia del territorio, basata sul turismo, costituisce l'epilogo di una situazione in atto già da molto tempo.

Come risulta dagli elementi di valutazione pervenuti a questo Ministero dal Commissariato del Governo della regione Campania, fin dal 1988 il comune di Bellona aveva espresso parere sfavorevole sull'emungimento dei pozzi di Monte Maggiore. Infatti, in seguito a tale intervento, le sorgenti che spontaneamente alimentavano le «fontanine» di Triflisco si esaurirono.

Si rese pertanto necessario immettere nelle «fontanine» acqua prelevata da altre sorgenti della zona, utilizzando pompe sommerse.

Nel corso di uno dei periodici controlli sanitari delle acque di queste sorgenti, il presidio di igiene e profilassi di Caserta, riscontrando nei campioni di acqua esaminati frequenza di colibatteri fecali e di coliformi, ne dava un giudizio microbiologico non favorevole.

Il comune di Bellona provvedeva tempestivamente a fermare le pompe, a porre il divieto di uso potabile dell'acqua risultata inquinata e ad avvertire la popolazione della situazione di rischio dell'acquedotto. Inoltre, proprio per limitare i danni causati dalla negativa «pubblicità» di tale situazione, lo stesso comune provvedeva a precisare che gli esercizi commerciali e i ristoranti di Triflisco non hanno mai utilizzato l'acqua delle «fontanine», bensì l'acqua fornita dal consorzio idrico.

Nel contempo il comune aveva chiesto agli uffici di ecologia della USL n. 14 di Capua e USL n. 15 di Caserta l'effettuazione di «una nuova ed accurata indagine» circa la potabilità delle acque di Triflisco.

Ancora una volta, per il grado di contaminazione microbiologica, le acque sono risultate non utilizzabili per uso umano.

Pertanto, con proprio atto n. 357 del 23 maggio 1994, la giunta municipale di Bellona doveva deliberare un impegno di spesa per procedere ad analisi delle acque di alcuni pozzi privati, al fine di accertare l'idoneità all'impiego onde poterle utilizzare per alimentare le «fontanine».

Sono così state effettuate analisi, che hanno interessato in particolare il pozzo di proprietà Spiaggia.

Le acque di quest'ultimo, ad un primo esame svolto presso un laboratorio privato, sono risultate potabili, mentre in seguito ad analisi

più approfondite, eseguite dal presidio di igiene e profilassi di Caserta, sono state invece ritenute «acque sospette».

Lo stesso presidio ha predisposto ulteriori analisi, ancor più accurate, sulle acque del pozzo di proprietà Spiaggia, che qualora riconosciute batteriologicamente e chimicamente idonee, potranno essere utilizzate per alimentare le «fontanine» di Triflisco.

Nel frattempo, in collaborazione con l'ufficio ecologia di Vitulazio (USL n. 14 di Capua), il comune di Bellona sta procedendo ad una indagine nei confronti degli scarichi degli esercizi commerciali e delle abitazioni del proprio territorio.

È tuttavia possibile che l'inquinamento biologico possa avere origine a monte del comune di Bellona.

Infatti, risulta che i pozzi di Monte Maggiore sono rimasti inutilizzati più o meno contemporaneamente all'insorgenza del problema ambientale della frazione di Triflisco, con la conseguenza che le acque di falda di quest'ultima hanno fatto registrare un innalzamento di circa due metri.

Questo rende il problema ancora più complesso, perchè significa che il fenomeno potrebbe investire anche il territorio dei comuni di Pontelatone e di Formicola, per via degli scarichi delle diverse aziende agricole sparse nell'agro circostante.

Allo stato attuale sono tuttora in corso approfondite indagini volte ad analizzare e verificare tutte le possibili cause di inquinamento della falda acquifera delle zone di Triflisco e Bellona.

Il comune di Bellona ha presentato, inoltre, formale richiesta di inserimento di un proprio progetto di risanamento della frazione di Triflisco, nel piano predisposto per il triennio 1994-1996 dalla regione Campania ai fini della tutela ambientale ed ecologica del proprio territorio.

Il Ministro della sanità
COSTA

(11 novembre 1994)

RECCIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.* – Premesso:

che il Ministro della sanità con ordinanza del 14 gennaio 1994, emanata a seguito della decisione n. 93/687/CEE del 17 dicembre 1993 in tema di misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia, ha disposto, tra l'altro, l'assoluto divieto di spostamento degli animali della specie bufalina presenti nelle aziende zootecniche della provincia di Caserta;

che tale divieto è stato disposto a seguito del rifiuto da parte di alcune aziende della provincia di Caserta di sottoporre i propri capi bufalini al controllo sierologico per la ricerca degli anticorpi contro l'afta epizootica;

che nella provincia di Caserta sono presenti oltre 950 aziende di allevamento bufalino, di cui più del 97 per cento hanno correttamente ottemperato all'obbligo di sottoporre i propri capi al controllo sierolo-

gico mentre solo meno del 3 per cento ha opposto un rifiuto a tale adempimento;

che i risultati che giungono confermano che l'infezione aftosa ha risparmiato la grande maggioranza delle aziende;

che allo stato dei fatti, dunque, appare sommamente ingiusto ed ingiustificato il divieto di movimentazione dei capi bufalini anche nei confronti di quelle aziende che civilmente e correttamente hanno adempiuto all'obbligo del controllo sierologico;

che in particolare il cennato divieto comporta:

1) l'impossibilità di alienazione dei capi bufalini da parte delle aziende sane presenti nella provincia di Caserta, ciò con il conseguente ed ingiustificato esproprio effettivo del loro diritto di proprietà sui propri beni, animali della specie bufalina;

2) la totale impossibilità da parte delle aziende sane di esercitare l'attività di allevamento in quanto l'accrescimento della mandria, per effetto della rimonta, comporta la presenza di un elevato numero di capi non alienabili a causa del citato divieto, le cui primarie esigenze non possono essere soddisfatte dalle aziende proprietarie perchè organizzate per l'allevamento di un numero inferiore di capi;

3) una gravissima crisi economica e finanziaria delle aziende sane le quali, non potendo conseguire ricavi con la vendita dei capi bufalini, non possono provvedere all'acquisto dei foraggi, al pagamento dei salari, ai costi di amministrazione ed infine a far fronte agli impegni presi con fornitori ed istituti di credito;

4) il sicuro dissesto ed il conseguente fallimento di numerose aziende sane che svolgono attività di allevamento bufalino nella provincia di Caserta, comprese quelle recentemente costituite grazie alle provvidenze previste dalla legge n. 44 del 1986 per la imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno;

che tale situazione è insopportabile ed il perdurare di essa cagionerebbe la progressiva eliminazione delle attività di allevamento bufalino nella provincia di Caserta, notoriamente vocata a tale atività ed in questo settore fortemente in espansione, con gravissimi danni alle altre imprese economiche collaterali come quelle prettamente agricole o di caseificazione e con riflessi negativi sull'occupazione, quindi con gravi danni all'economia locale,

si chiede di sapere se il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, previa rideterminazione da parte dei competenti organi comunitari, intenda revocare o modificare il divieto assoluto di movimentazione degli animali bufalini delle aziende presenti nella provincia di Caserta, limitando gli effetti del più volte citato divieto solamente a quelle aziende che hanno impedito o che impediranno il controllo sierologico ed a quelle che dovessero risultare positive a tale controllo.

(4-00858)

(12 luglio 1994)

RISPOSTA. – In merito al problema denunciato nell'atto parlamentare, a cui si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, occorre anzitutto sottolineare la particolare attenzione con cui l'Unione

europea segue le vicende e le problematiche del settore zootecnico e caseario.

Più di una volta, prima della decisione CEE n. 93/687 del 17 dicembre 1993, la Comunità era precettivamente intervenuta in tema di misure di protezione contro l'afta epizootica, indicando criteri e metodologie di valore omogeneo e di rilevante interesse.

A seguito della suddetta decisione, il Ministro della sanità emanava, in data 14 gennaio 1994, un'ordinanza volta a delimitare ed eliminare i focolai di afta epizootica verificatisi nel corso del 1993 nel territorio nazionale.

Tra le altre disposizioni l'ordinanza stabiliva l'assoluto divieto di spostamento degli animali della specie bufalina presenti nelle aziende zootecniche della provincia di Caserta.

Questa misura di contenimento della malattia bovina potrebbe comportare le conseguenze paventate nell'interrogazione parlamentare in argomento, quantunque i dati ivi contenuti in riferimento al numero di aziende ottemperanti all'obbligo di sottoporre tutti i propri capi al controllo sierologico non corrispondano a quelli in possesso dell'amministrazione sanitaria.

Al fine di porre rimedio ai prevedibili, gravi inconvenienti, quali quelli prospettati, questo Ministero si è prontamente attivato fin dal momento del riscontro dei sintomi della malattia, intervenendo inoltre più volte presso gli allarmati organi comunitari al fine di ridurre al minimo i molteplici danni economici derivanti agli allevatori ed operatori commerciali a seguito dei focolai di afta epizootica, fornendo alla Commissione dell'Unione europea ed agli altri Stati membri, più volte riuniti in sede di comitato veterinario permanente, le informazioni ed i dati relativi ai controlli effettuati nelle province in cui si sono verificati i casi sospetti.

È a questo punto necessario rilevare che, mentre tutte le altre regioni interessate dalla malattia hanno fornito nei modi e nei tempi richiesti i dati necessari per far revocare le misure comunitarie e, conseguentemente, i provvedimenti adottati in ottemperanza di queste, proprio la regione Campania è risultata inadempiente.

In particolare, per quanto riguarda la situazione nella provincia di Caserta, questo Dicastero, al fine di ottenere i dati e gli elementi richiesti, vista l'inerzia dei competenti servizi regionali, ha più volte convocato a Roma esponenti qualificati della regione e delle USL.

Nel corso delle suddette riunioni, alle quali ha partecipato anche il rappresentante del prefetto della provincia di Caserta, è emersa l'approssimatezza partecipativa dell'organo regionale (assenze, partecipazione di funzionari non tecnici ovvero non competenti per lo specifico settore, o, comunque, non legittimati ad assumere impegni vincolanti).

Tutto questo aiuta a comprendere perchè, nelle sedute (7-9 giugno 1994) del comitato veterinario permanente, la Commissione europea abbia dovuto, poi, giudicare insufficienti i dati relativi ai controlli sierologici effettuati nella provincia di Caserta.

Tempestivamente questo Ministero ha provveduto allora ad informarne la regione e le unità sanitarie, chiedendo al contempo l'aggiornamento dei dati riferiti ai controlli, per essere in grado di sottoporli al successivo comitato del 27 giugno 1994.

È tuttavia risultato che i dati infine pervenuti in risposta dalla regione Campania non erano rispondenti a quelli trasmessi direttamente dalle unità sanitarie locali nè a quelli provenienti dagli istituti che avevano effettuato i controlli (istituti zooprofilattici di Portici e di Brescia), per cui questo Ministero ha provveduto ad invitare l'assessore regionale alla sanità ad inviare a Bruxelles, assieme ad esperti ministeriali, un qualificato rappresentante regionale.

Malgrado tutto questo, la regione Campania non ha inviato un proprio rappresentante alla riunione del 27 giugno 1994, per cui l'argomento di comune interesse è stato aggiornato alla susseguente riunione del 5 luglio 1994.

In vista di tale riunione la commissione aveva predisposto un progetto di decisione che, invece, non è stato possibile discutere proprio a causa della mancata presentazione dei controlli sierologici effettuati in provincia di Caserta.

Appare a tal punto evidente che, allo stato, questo Ministero è nell'impossibilità di far approvare alla commissione il progetto di decisione fino a quando la regione interessata non fornirà dati attendibili, completi e verificabili sui controlli effettuati, dal momento che in moltissimi allevamenti bufalini finora controllati è stata purtroppo riscontrata un'elevata percentuale di animali «sieropositivi per afta».

Il Ministro della sanità
COSTA

(11 novembre 1994)

SALVATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che la legge 22 giugno 1990, n. 164, concernente norme sulla composizione ed i compiti della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, all'articolo 3 detta criteri precisi sulla durata e sulla composizione della stessa, l'interrogante chiede di sapere:

quali criteri si intenda seguire per la scelta delle rappresentanti;

se risponda al vero che sono stati già inviati atti di nomina ad esponenti di partiti politici e in base a quali criteri o discriminanti siano stati individuati i partiti le cui esponenti sono state chiamate a far parte della Commissione;

quali criteri si intenda seguire per la nomina della presidente della Commissione;

quali siano le valutazioni del Governo circa la necessità della suddetta Commissione;

in particolare, se non si ritenga opportuno arrivare al superamento di uno strumento al quale sembra volersi assegnare un ruolo di mera «compensazione» politica e istituzionale e che appare inadeguato ad affrontare reali problematiche che oggi riguardano tante donne.

(4-00959)

(19 luglio 1994)

RISPOSTA. – Ai sensi della legge n. 164 del 1990 la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna svolge il compito di promuovere l'uguaglianza tra i sessi, rimuovendo ogni discri-

minazione nei confronti delle donne, tentando di eliminare ogni ostacolo limitativo della parità.

Tenendo presente questo compito, il Governo, nel pieno rispetto dei princìpi informatori della legge istitutiva della Commissione, ha provveduto a scegliere le 29 rappresentanti. In particolare si è voluto assicurare la presenza, all'interno della Commissione, di donne appartenenti a diversificate situazioni del mondo politico, sindacale, produttivo e associazionistico.

È chiaro che, nell'ambito di ciascuna categoria considerata, la scelta effettuata ha tenuto conto delle particolari capacità dei singoli soggetti considerati, tenendo sempre presente l'impegno da ciascuno manifestato nella concreta realizzazione delle finalità affidate alla Commissione dalla legge.

La presidente della Commissione, poi, è stata designata valutando la qualità di parlamentare della stessa e soprattutto la specifica competenza tecnico-giuridica e l'impegno da sempre profuso, da parte della suddetta, a favore delle donne ed a tutela della condizione femminile in generale.

Il Governo del resto ritiene fondamentale e particolarmente utile l'azione di iniziativa della Commissione, volta a garantire un'efficace e vera presenza della donna nella vita sociale, politica ed economica del paese; il suddetto organismo, infatti, è un importante punto di incontro delle pluralità di esperienze delle sue componenti ed efficace stimolo all'azione di Governo.

È attraverso la Commissione che il Governo si propone di realizzare un adeguamento concreto della legislazione nazionale ai princìpi generali della parità, tenendo soprattutto conto delle esperienze maturate negli altri paesi dell'Unione europea.

In merito alla presunta inadeguatezza dello strumento della Commissione ad affrontare le reali problematiche del mondo femminile, si ritiene opportuno precisare che il Governo ha considerato invece così rilevante il ruolo della suddetta Commissione da preoccuparsi, immediatamente dopo la propria formazione, di provvedere in tempi strettissimi all'avvio del suo funzionamento.

Si precisa inoltre che il Governo non ha mai visto nella Commissione un semplice mezzo di compensazione politica ed istituzionale, ma ha sempre ritenuto e ritiene la Commissione stessa un organo deputato alla promozione ed al controllo delle normative e degli atti a rilevanza pubblica o a qualunque titolo interessanti la vita e l'attività della donna in tutti i settori della vita economica e politica nazionale.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
LETTA

(14 novembre 1994)

VOZZI, BARRA, MARINI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Per sapere:

se il Ministro sia a conoscenza del proposito del comune di Nova Siri (Matera) di includere in un proprio programma di edilizia residenziale pubblica il ripristino per l'uso abitativo del palazzo Settembrini;

se non ritenga necessario esercitare una doverosa tutela sulla conservazione del bene per il valore storico che ha e per il particolare significato che localmente rappresenta la figura del Settembrini a cui sono intitolate scuole e pubbliche sedi;

se sia informato del fatto che, per impedire l'uso abitativo dell'immobile, si è costituito un apposito comitato cittadino e sono state raccolte oltre 700 firme per chiedere una destinazione del palazzo confacente all'illustre nome di chi lo ha abitato;

se non ritenga, infine, per tutte le ragioni esposte, di esercitare i propri poteri di vincolo ed indirizzo sull'uso del patrimonio architettonico e storico-artistico nazionale a sostegno delle richieste che vorrebbero farne un museo o un centro culturale.

(4-01339)

(14 settembre 1994)

RISPOSTA. – Con delibera n. 22 del 18 giugno 1993 il consiglio comunale di Nova Siri ha approvato la realizzazione di un programma di edilizia residenziale pubblica finalizzato al recupero del patrimonio edilizio esistente nel centro storico comprendente, tra l'altro, palazzo Settembrini.

Tale immobile è un edificio in muratura di pietrame a vista, tipico della tradizione edilizia locale, privo di elementi architettonici o decorativi di particolare interesse se si eccettua la romanella di coronamento della copertura e il portale in pietra al livello superiore che immette in una piccola corte interna dalla quale si accede ad alcuni locali destinati ad uso abitativo, attualmente in gravissime condizioni statico-conservative.

Infatti, l'edificio, che si sviluppa su due livelli seguendo l'andamento del piano stradale, è interessato, soprattutto al livello superiore, da un diffuso quadro fessurativo caratterizzato da lesioni sulle murature e notevoli dissesti sulle coperture ormai prossime al collasso.

In merito alla destinazione d'uso dell'immobile la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Potenza, nel sottolineare che si tratta di un edificio non appartenente direttamente a Luigi Settembrini, ma ai suoi avi, ha rappresentato che, pur auspicando un utilizzo a fini culturali, non ritiene di dover sollevare particolari obiezioni circa un'eventuale destinazione ad uso residenziale.

Infatti, in presenza di un concreto programma di finanziamento e in considerazione delle precarie condizioni statiche dell'edificio, un recupero a fini residenziali, oltre che favorire quel processo di rivitalizzazione del centro storico, da anni ormai penalizzato da un notevole esodo verso il nuovo agglomerato urbano di Nova Siri Scalo sulla costa jonica, rappresenta una concreta occasione di salvaguardia e di valorizzazione dell'immobile purchè tale intervento venga effettuato nel rigoroso rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche originarie.

A tal fine sin dal settembre 1993 la soprintendenza ha rappresentato al sindaco di Nova Siri che gli interventi previsti su palazzo Settembrini devono essere preventivamente autorizzati da questa amministrazione. Inoltre, dato l'interesse e l'importanza che nella comunità locale riveste

la storia della famiglia Settembrini, sarebbe opportuno, così come è stato concordato in occasione di un sopralluogo congiunto effettuato da funzionari della soprintendenza con amministratori comunali, che nell'ambito del programma di recupero del palazzo venissero individuati idonei locali da destinare a fini socio-culturali nei quali siano conservati elementi, documenti e testimonianze relative alla storia dell'edificio e alla vita di Luigi Settembrini.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
FISICHELLA

(11 novembre 1994)